



# COMUNE DI VAIANO CREMASCO

Provincia di Cremona

Piazza Gloriosi Caduti, 5 – 26010 Vaiano Cremasco  
Telefono 0373/278015 – Fax 0373/278041

Vaiano Cremasco, 26 agosto 2022

Prot. 7256 del 26 agosto 2022  
Fasc. 2022/9.4.23

## ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE N. 865 DEL 26 AGOSTO 2022

**OGGETTO : INTERVENTI ADULTICIDI CONTRO LA ZANZARA CULEX PER IL CONTROLLO DEL VETTORE E LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS NELL'UOMO.**

**VISTI** l'art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.O.E.L.), il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (T.U.LL.SS.), la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, la Legge 24 novembre 1981 n. 689, il Decreto del Ministero della Salute del 03 giugno 2014, la Circolare n. 0015614 del 27 maggio 2019 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute.

**PREMESSO** che è necessario intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori ed in particolare della zanzara comune (*Culex pipiens*) e della zanzara tigre (*Aedes albopictus*).

**RICHIAMATA** la Comunicazione del Direttore Generale dell'Assessorato al Welfare di Regione Lombardia pervenuta al prot. 7017 del 16 agosto 2022, nella quale si informa che in Lombardia è presente un sistema integrato umano-veterinario di sorveglianza sulla circolazione del virus West Nile, che ha mostrato la circolazione del virus anche nel territorio della Provincia di Cremona.

**CONSIDERATO** che la malattia in argomento è una malattia infettiva, provocata dal virus West Nile, trasmesso all'uomo e agli animali (in genere equini ed uccelli) attraverso la puntura della zanzara comune infetta, che funge da vettore, e non si trasmette da persona a persona o da animale all'uomo.

**VISTO** che la maggior parte delle infezioni decorre in modo del tutto inapparente (casi asintomatici) o, in alcuni casi, si manifesta con sintomatologia identica a quella dell'influenza, ovvero con febbre, cefalee, dolori muscolari, raramente accompagnati da eruzioni cutanee.

**VISTO** il Piano Nazionale Arbovirosi e specificato nella circolare n. 0015614-27/05/2019-DGPREGPREGP-P della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute.

**CONSIDERATA** la necessità di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della zanzara comune e, pertanto, anche su aree private, poiché tale insetto può provocare significativi problemi di igiene e sanità pubblica.

**RAVVISATA** l'urgenza di provvedere in merito al fine di eliminare ogni possibile pericolo per la sicurezza, salubrità e salute pubblica.

**RILEVATA** la contigibilità di tale situazione che non poteva essere prevista da parte della Pubblica Amministrazione, essendo accertato che lo stato di fatto è imputabile alla naturale diffusione dell'insetto di cui trattasi.

**RILEVATO** che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contigibile ed urgente, al fine di garantire la sicurezza, salubrità e salute pubblica.

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'articolo 50, commi 4 e 5.

**VISTO** e richiamato, altresì, l'articolo 7-bis del TUEL D.Lgs. 267/2000, dal quale si evince che per la violazione alle ordinanze emesse dal Sindaco si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

**RITENUTO** quindi opportuno, al fine di preservare condizioni generali di sicurezza, salubrità e salute pubblica, imporre alla cittadinanza modalità di comportamento atte al contrasto e contenimento della diffusione della zanzara comune.

## **ORDINA**

**alla cittadinanza, con particolare attenzione al periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno,** l'attuazione delle seguenti misure di bonifica primaria e di igiene ambientale, al fine della eliminazione dei focolai larvali rimuovibili nonché trattamento e/o copertura di quelli amovibili:

1. in orti e giardini: coprire con coperchi ermetici, teli di plastica o zanzariere ben tese, tutti i contenitori utilizzati per la raccolta dell'acqua piovana da irrigazione (cisterne, secchi, annaffiatori, bidoni e bacinelle);
2. in cortili e condomini: pulire i tombini ed i pozzetti, applicare una zanzariera a maglia fine sopra il tombino per impedire alle zanzare di deporvi le uova, durante la stagione umida, trattare ogni 15 giorni circa i tombini e le zone di scolo e ristagno con prodotti larvicidi;
3. nelle grondaie: verificare che siano pulite e non ostruite;
4. nel cimitero: introdurre il prodotto larvicida nei vasi di fiori freschi o sostituirli con fiori secchi o di plastica;
5. nei sottovasi: non far ristagnare acqua al loro interno e, se possibile, eliminarli;
6. negli abbeveratoi di animali: cambiare quotidianamente l'acqua e lavarli con cura.

## **AVVERTE**

- che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da €.25,00 ad €.500,00, così come stabilito dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dalla Legge n. 3/2003.

In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981 e s.m.i.

## **DISPONE**

- che la presente Ordinanza venga inviata alla Prefettura di Cremona ed alla Polizia Locale;
- la Polizia Locale è incaricata della vigilanza per il rispetto della presente ordinanza e provvederà alla applicazione delle relative sanzioni.

## I N F O R M A

- ai sensi dell'art.3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, territorialmente competente, entro e non oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;
- ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., gli atti sui quali si basa la presente ordinanza sono depositati presso l'UTC, Responsabile del Servizio Lameri geom. Cristina, Responsabile del Procedimento Rossi geom. Emanuele (tel 0373/278015 int. 3 e int. 4);
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito del Comune di Vaiano Cremasco [www.comune.vaianocremasco.cr.it](http://www.comune.vaianocremasco.cr.it) e sarà pubblicato sull'Albo Pretorio on line.

IL SINDACO  
Molaschi Paolo Primo

*atto firmato digitalmente ai sensi di Legge*